SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' SULLE MODALITA' PRECAUZIONALI E DI SICUREZZA PER LA RACCOLTA DEL VOTO IN CONSIDERAZIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

a cura della segreteria comunale

PER CHI VOTA AL SEGGIO ELETTORALE

Al fine di prevenire rischi di contagio, in considerazione della situazione epidemiologica, l'art. 1 comma 1 del decreto legge 17 agosto 2021, n. 117 dispone che "**l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna**".

PER CHI VOTA A DOMICILIO

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario sono ammessi al voto domiciliare, purchè ne facciano **istanza** tra il decimo e il quinto (5 ottobre 2021) giorno antecedente quello della votazione (art. 3, comma 2, d.l. 117 adel 2021), allegando una certificazione medica in data non antecedente al 26 settembre 2021 che attesti la propria condizione. L'ufficiale elettorale, sentita l'Asp, procede ad **annotare s**ulle liste elettorali che l'interessato è ammesso al voto domiciliare (art. 3, comma 3 del d.l. 117 del 2021), **lo inserisce** nell'elenco degli ammessi al voto domiciliare e **lo assegna al seggio speciale istituito**, secondo le disposizioni di seguito illustrate (cfr. circolare interassessoriale n. 14 del 13.9.2021)

Alla raccolta del voto domiciliare provvede, non essendo presenti nel comune di Alcamo strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, il **seggio speciale** istituito presso uno degli uffici elettorali di sezione (art. 3, comma 3, lett. b) del d.l. 117 del 2021), i cui componenti sono nominati dal sindaco (art. 2, comma 4) e debbono essere muniti della certificazione verde-green pass (art. 2, comma 6).

Ai soggetti ammessi al voto domiciliare deve essere comunicato, entro il giorno antecedente la votazione, il seggio speciale incaricato della raccolta del voto (art. 3, comma 4, lett. b) del d.l. 117 del 2021).

Il voto domiciliare viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione (art. 3, comma 5, d.l. 117 del 2021).

Il seggio speciale, una volta raccolto il voto a domicilio, provvede all'inserimento delle schede votate nell' urna della sezione elettorale di riferimento, ai fini dello scrutinio (art. 2, comma 4, secondo periodo, d.l. 117 del 2021). La circolare 18/2020, richiamata dalla circolare 14/2021, fa riferimento ad una urna speciale destinata a raccogliere le schede del voto domiciliare; fa eccezione l'ipotesi in cui vi sia un solo elettore ammesso al voto domiciliare.

E’ competenza dell’autorità sanitaria impartire ai componenti del seggio speciale indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali (art. 2, comma 4, ult. periodo, d.l. 177 del 2021). Comunque per la raccolta del voto domiciliare provvedono il Presidente (o il vicepresidente, il segretario e i due componenti aggiunti.